

110.7.3/62

Consiglio  
Regionale del  
Piemonte



0001696/A01020DC 26/07/2012

**Spett.le  
ASSOCIAZIONE  
RADICALE  
ADELAIDE AGLIETTA  
Via Botero, 11/F  
10122 TORINO**

**c.a. Pregiatissimi Sigg.ri  
Salvatore Grizzanti  
Giulio Manfredi**


***OGGETTO: Richiesta di intervento "per inattuazione della L.R. n. 28 del 2 dicembre 2009, (Istituzione del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale)"(come da lettera del 20.07.2012 dell'Associazione radicale "Adelaide Aglietta" indirizzata al Difensore civico regionale) – Trasmissione nota di intervento del Difensore civico.***

Con riferimento alla richiesta di intervento in oggetto, da Voi formulata, ringraziandoVi per la considerazione, provvediamo a trasmettere copia della nota indirizzata in data odierna al Presidente del Consiglio Regionale del Piemonte, unitamente agli allegati.

Restiamo a disposizione e porgiamo cordiali saluti.

**IL DIFENSORE CIVICO**

**Avv. Antonio CAPUTO**



AC/ADL

All. pag. n. 6





1.10.7.3/62



**Ill.mo Sig.  
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
REGIONALE  
On.le Valerio CATTANEO**

**SEDE**

***OGGETTO: Richiesta di intervento "per inattuazione della L.R. n. 28 del 2 dicembre 2009, (Istituzione del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale)"(come da lettera del 20.07.2012 dell'Associazione radicale "Adelaide Aglietta" indirizzata al Difensore civico regionale)***

Illustre Presidente,

abbiamo ricevuto la nota dell'Associazione radicale "Adelaide Aglietta" di Torino che si allega anche a fini di trasparente interlocuzione, a firma dei Sigg. Salvatore Grizzanti e Giulio Manfredi, che si sono rivolti al mio pubblico Ufficio "come cittadini della Regione Piemonte, ma anche in qualità di soggetti rappresentativi di specifici interessi legittimi in merito alla corretta tempestiva attuazione della legge" in oggetto, "con l'auspicio che voglia adottare tutti gli strumenti in suo potere affinché il Consiglio regionale del Piemonte dia piena e legittima attuazione a quanto previsto dall'art. 2, comma1, della L.R. n. 28 del 2 dicembre 2009".

I firmatari della richiesta riferiscono di essere a conoscenza che "il Presidente del Consiglio regionale, nel corso del 2011, ha aperto un bando di concorso per la raccolta delle domande dei candidati alla carica di Garante regionale, in virtù del quale sono state presentate 22 candidature. Nel corso del 2012, fino alla data odierna, il Presidente del Consiglio regionale ha indetto due



votazioni per la designazione del Garante regionale; entrambe le votazioni, tuttavia non hanno conseguito il numero legale dei votanti necessario per la loro validità. Pertanto, la disposizione di cui all'art. 2, comma 1, ad oggi non ha ancora trovato attuazione, rendendo così inattuata, ad oltre due anni e mezzo dalla sua entrata in vigore, l'intera Legge regionale di cui in oggetto".

Il mio Ufficio è ben consapevole della rilevanza della questione, che attiene al principio già affermato dalla Corte Costituzionale per cui "l'idea che la restrizione della libertà personale possa comportare il disconoscimento delle posizioni soggettive, attraverso un generale assoggettamento all'organizzazione penitenziaria, è estranea al vigente ordinamento costituzionale, il quale si basa sul primato della persona umana e dei suoi diritti" (Corte Costituzionale, 11 febbraio 1999, n. 26).

A breve distanza di tempo dalla L.R. 2 dicembre 2009, n. 28, che istituiva il Garante dei detenuti, nella Relazione annuale delle attività svolte dal Difensore civico regionale nell'anno 2009, ebbi a segnalare la "necessità di produrre al più presto una regolamentazione organica dei rapporti" (con l'Ufficio del Difensore civico), "nel rispetto delle attribuzioni e delle potenzialità di ciascun Ufficio", (cfr. pagg. 22 e 39 della Relazione anno 2009), sia pure tenendosi conto che l'art. 67 dell'Ordinamento penitenziario, come modificato dalla l. 27 febbraio 2009, n. 14, conferisce il potere di visita nelle carceri, senza autorizzazione, anche ai "Garanti dei diritti dei detenuti, comunque denominati", che in Danimarca, Svezia e Spagna coincidono tout court con l'Ombudsman – Defensor del Pueblo.

Nello svolgimento della funzione istituzionale di Difensore civico, quale "Istituzione" universalmente riconosciuta dall'ordinamento internazionale, di difesa dei diritti delle persone, non sono mancati i casi in cui ci siamo doverosamente occupati di persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.



Con riguardo alla normativa che ha istituito il Garante in ambito regionale e alla sua attuazione, il mio Ufficio indirizzò prima d'ora al Consiglio Regionale nota del 18.01.2012, che si allega per richiamare le considerazioni ivi svolte, finalizzate a realizzare una piena tutela dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

E' pur vero che ai sensi dell'art. 90, 3° comma, dello Statuto della Regione Piemonte, l'Ufficio del Difensore civico, che agisce a tutela di diritti e interessi di persone ed enti, per garantire imparzialità, buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa, "integra e coordina la propria attività con quelle delle analoghe istituzioni che operano ai diversi livelli istituzionali in ambito locale, nazionale ed europeo".

Secondo la giurisprudenza costituzionale, peraltro, al Difensore civico "organo titolare di funzioni non politiche di tutela della legalità e regolarità amministrativa" (Corte Costituzionale 3 dicembre 2010, n. 326), "non può essere riconosciuta la qualificazione di organo di governo regionale; qualificazione necessaria per consentire, a date condizioni, il legittimo esercizio, nei confronti degli enti locali inadempienti, di poteri sostitutivi" che " incidendo direttamente sull'autonomia costituzionale di enti politicamente rappresentativi, postulano che alla loro adozione siano legittimati i soli organi di vertice regionali cui istituzionalmente competono le determinazioni di politica generale e delle quali essi assumono la responsabilità". (Corte Costituzionale, 18-29 aprile 2005, n. 167).

Tanto premesso, in considerazione del disposto di legge che conferisce al Consiglio Regionale, riunito in assemblea, il potere di designazione del Garante, su base elettiva e a maggioranza qualificata (art. 2, comma 2, della L.R. 2 dicembre 2009, n. 28), senza che sia stata data attuazione alla disposizione transitoria ex art. 7 della citata legge, per cui "per la presente legislatura la

nomina del Garante avviene entro 180 giorni dalla pubblicazione della legge sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte”;

Considerata la rilevanza delle questioni poste a tutela delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, provvediamo per l'effetto a trasmettere la presente nota, unitamente agli allegati, al Consiglio Regionale del Piemonte, presieduto dalla S.V. illustrissima, per ogni consequenziale, connessa ovvero inerente e relativa deliberazione e/o per ogni adempimento di competenza.

Restiamo comunque a disposizione della S.V. e del Consiglio Regionale.

Con i più cordiali saluti.

**IL DIFENSORE CIVICO**

**Avv. Antonio CAPUTO**



All. pag. n.

Consiglio  
Regionale del  
Piemonte



0001696/A01020DC 26/07/2012

**CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL PIEMONTE**

*Difensore Civico*

1.10.43/12

Consiglio  
Regionale del  
Piemonte



0000107/A01020DC 18/01/2012

Illustrissimo Presidente del  
Consiglio regionale del Piemonte  
c.a. Onorevole Valerio Cattaneo

**Oggetto: istanza di detenuto pervenuta al Difensore civico per il tramite dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico di della Regione Piemonte di Vercelli: segnalazione**

Illustrissimo Sig. Presidente,

é pervenuta al nostro Ufficio il 21.12.2011 per il tramite dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico della Regione Piemonte di Vercelli, nota del Direttore della Casa circondariale di Vercelli con allegata l'istanza di una persona detenuta indirizzata testualmente al "Difensore civico (Garante dei detenuti)"

Al riguardo, il mio Ufficio ha risposto con nota indirizzata al Direttore della Casa circondariale di Vercelli, evidenziando che il Difensore civico svolge funzioni pubbliche per la tutela dei diritti fondamentali delle persone e per valorizzare il diritto ad una buona amministrazione e che in ogni caso, nell'ambito della Regione Piemonte risulta in vigore la legge 2.12.2009 n. 28 che ha istituito la figura del "Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale" che a tutt'oggi, tuttavia, non risulta nominato.

Peraltro, il mio Ufficio ha, doverosamente, segnalato al Direttore della Casa circondariale di Vercelli la facoltà del richiedente, in quanto cittadino, di investire l'Ufficio del Difensore civico in ordine ad ipotetiche problematiche che possono comportare un nostro intervento, con riguardo alle funzioni proprie della Difesa civica di sollecitazione di atti e condotte in capo ai pubblici uffici finalizzati a realizzare una "buona amministrazione" ed a tutela dei diritti fondamentali delle persone; con esclusione di ogni possibile intervento in ambiti propriamente riservati alle competenze e funzioni dell'Autorità giudiziaria, dei difensori tecnici-avvocati, nonché in ambito di sicurezza pubblica nei termini previsti dalla legge (art. 16 comma 1 della L. 15.05.1997, n. 127 e s.m.i.: "A tutela dei cittadini residenti nei comuni delle rispettive regioni e province autonome e

Via Dellala, 8c  
10121 Torino  
Tel. 011-5757 387/524  
Fax 011- 5757 386

*difensore.civico@cr.piemonte.it*  
*difensore.civico@pec.consiglioregionale.piemonte.it*  
*www.cr.piemonte.it*

Aderente alla Rete  
Europea dei  
Difensori Civici



degli altri soggetti aventi titolo secondo quanto stabilito dagli ordinamenti di ciascuna regione e provincia autonoma, i difensori civici delle regioni e delle province autonome, su sollecitazione di cittadini singoli o associati, esercitano, sino all'istituzione del difensore civico nazionale, anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia, le medesime funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione che i rispettivi ordinamenti attribuiscono agli stessi nei confronti delle strutture regionali e provinciali" )

Si è ritenuto doveroso segnalare la vicenda all'attenzione della Sua Illustre persona e degli illustri Consiglieri regionali del Piemonte, non senza evidenziare che in ambito europeo, così come in America latina, Istituzioni analoghe a quella del Difensore civico hanno assunto, *naturaliter*, quali organi preposti alla tutela dei diritti umani e fondamentali, anche funzioni di tutela della condizione delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

Va ancora doverosamente segnalato che in Italia, in cui la presenza capillare della Difesa civica territoriale non é ancora omogenea su tutti i territori, facendosi salva la funzione rappresentativa dell'intera Difesa civica italiana svolta dal Coordinamento dei Difensori civici delle Regioni e delle Province Autonome, che ho l'onore di presiedere *pro tempore*, anche nei rapporti con il Mediatore europeo, in alcune Regioni, come la Lombardia, le Marche, la Valle d'Aosta al Difensore civico é altresì attribuita la funzione di Garante dei detenuti; così come ulteriormente al Difensore civico nelle Regioni Liguria e Marche e nella Provincia autonoma di Trento é attribuita la funzione di Garante dell'Infanzia e degli Adolescenti.

Resto a disposizione, costituendo questa mia atto doveroso a tutela dell'aspettativa del detenuto che si é rivolto al mio Ufficio tramite il Direttore della Casa circondariale di Vercelli con l'istanza de qua, e porgo i più cordiali saluti.

IL DIFENSORE CIVICO  
Avv. Antonio Caputo

